

Regolamento didattico del Corso di Laurea in Matematica

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea in Matematica nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento didattico di Ateneo.
2. Il Corso di Laurea rientra nella Classe delle Lauree n. L-35 in Scienze Matematiche, come definita dal D.M. 16/03/2007.
3. In conformita' con la convenzione con la York University (Toronto), stabilita dall'Universita' dell'Aquila, nell'ambito del programma di internazionalizzazione degli Atenei promosso dal MIUR, e' altresì possibile conseguire il doppio titolo di laurea L-35 e laurea (Bachelor) in Commercial Mathematics and Statistics presso la York University.

Art. 2 – Obiettivi formativi specifici

Il corso di studio è volto a fornire una solida preparazione di base in Matematica. A questo fine viene anche fornita una introduzione alla Fisica di base. Il percorso formativo è organizzato in modo da provvedere: Conoscenza matematica di base (analisi e geometria, algebra) Conoscenza della fisica di base classica: meccanica, termodinamica, elettromagnetismo, ottica. Conoscenze di base di Informatica. Conoscenza di tecniche caratteristiche dell'analisi, della geometria, dell'algebra, dell'analisi numerica e della probabilita'. Conoscenza degli elementi di base della modellizzazione matematica: meccanica, meccanica analitica, classici modelli matematici della fisica. Approfondimento di tecniche matematiche specifiche anche attraverso gli esami a scelta. Nel primo anno gli studenti apprenderanno le conoscenze di base e le tecniche elementari, che impareranno ad applicare ad alcuni problemi semplici ma significativi. Nel secondo anno gli studenti affronteranno il nucleo delle nozioni e dei modelli fondamentali per ciascuno dei settori sopra elencati. Nel terzo completeranno la preparazione con materiale più avanzato, e con una piccola scelta di corsi che caratterizzeranno il loro percorso formativo in senso teorico o applicativo.

Art. 3 – Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

1. Il Corso prepara alla professione di Tecnici statistici. Tecnici della gestione finanziaria , Agenti assicurativi , Periti, valutatori di rischio, liquidatori ed assimilati Agenti di borsa e cambio, tecnici dell'intermediazione titoli ed assimilati, Tutor, istitutori, insegnanti nella formazione professionale ed assimilati.
2. Il laureato in Matematica svolge attività di supporto nei seguenti ambiti professionali: insegnamento, attività assicurative, bancarie e finanziarie,

Art. 4 – Quadro generale delle attività formative

1. Il quadro generale delle attività formative (ordinamento didattico) risulta dalle tabelle di cui all'**allegato 1** che è parte integrante del presente Regolamento.
2. La programmazione dell'attività didattica è approvata annualmente dal Consiglio di Facoltà.

Art. 5 – Ammissione al Corso di Laurea in Matematica

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea in Matematica L-35 devono essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo estero riconosciuto idoneo dagli organi competenti dell'Università. **Lo studente che intende affrontare il corso di Laurea in Matematica deve essere in possesso di conoscenze di matematica di base (geometria euclidea, algebra, geometria**

analitica), avere abilità di esposizione orale e scritta nella lingua italiana ed avere capacità di apprendimento, di ragionamento, di sintesi e di analisi così come sviluppate nella formazione della scuola secondaria. Sono utili nozioni di trigonometria ed analisi matematica elementare, conoscenze scientifiche generali e conoscenze di una o più lingue straniere. A seguito del coordinamento nazionale fra le Facoltà di Scienze MM. FF. NN. è previsto un test nazionale di valutazione delle conoscenze di matematica di base. Il superamento del test di Matematica di base non è vincolante per l'immatricolazione al Corso di Laurea, ma gli studenti devono essere consapevoli che una carenza nella formazione di base potrebbe pregiudicare la regolare fruizione del corso di studio.

3. Nel caso in cui la verifica non risulti positiva, il Consiglio di Corsi di Studio (CCS nel seguito) indica specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso, invitando lo studente a ripetere il test nelle successive occasioni.

4. Il CCS promuove sia lo svolgimento di attività formative propedeutiche alla verifica della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, sia attività formative integrative organizzate al fine di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi di cui ai commi 2 e 3, operando anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico.

Art. 6 - Crediti Formativi Universitari (CFU)

1. Le attività formative previste nel Corso di Studio prevedono l'acquisizione da parte degli studenti di crediti formativi universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente.

2. A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente.

3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti.

4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

5. Nel carico standard di un CFU corrispondono:

a) didattica frontale: 8 ore/CFU

b) esercitazioni o attività assistite equivalenti: 12 ore/CFU

c) pratica individuale in laboratorio: 12 ore/CFU

6. I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell'esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite.

7. I crediti acquisiti a seguito di esami sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio, rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.

8. L'iscrizione al successivo anno di corso è consentita agli studenti indipendentemente dal tipo di esami sostenuti e dal numero di crediti acquisiti, ferma restando la possibilità per lo studente di iscriversi come studente ripetente.

Art. 7 - Obsolescenza dei crediti formativi

1. I crediti formativi non sono più utilizzabili se acquisiti da più di sette anni solari, salvo che, su richiesta dell'interessato, il Consiglio di Facoltà non deliberi diversamente.

2. Nei casi in cui sia difficile il riconoscimento del credito o la verifica della sua non obsolescenza, il CCS può disporre un esame integrativo, anche interdisciplinare, per la determinazione dei crediti da riconoscere allo studente.

Art. 8 - Tipologia delle forme didattiche adottate

1. L'attività didattica è articolata nelle seguenti forme:

- a) lezioni frontali
- b) esercitazioni pratiche a gruppi di studenti
- e) attività tutoriale durante il tirocinio professionalizzante
- d) attività tutoriale nella pratica in laboratorio
- c) attività seminariali

Art. 9 – Piano di studi

1. Il piano di studi ordinamentale del Corso, con l'indicazione del percorso formativo e degli insegnamenti previsti, è riportato nell'**allegato 2**, che forma parte integrante del presente Regolamento.

2. Il piano di studi indica altresì il *settore scientifico-disciplinare* cui si riferiscono i singoli insegnamenti, l'eventuale suddivisione in moduli degli stessi, nonché il numero di CFU attribuito a ciascuna attività didattica³. Nell'ambito del piano di studio ordinamentale lo studente dovrà indicare, oltre il corso a scelta di cui al successivo articolo 11, anche un corso, costituito da due moduli integrati, che caratterizza il percorso culturale dello studente. La guida dello Studente indicherà ogni anno le scelte offerte agli studenti, nell'ambito del piano di studio ordinamentale.

3. L'acquisizione dei crediti formativi relativi alle attività formative indicate nell'allegato 2 comporta il conseguimento della Laurea in Matematica.

4. Per il conseguimento della Laurea in Matematica è in ogni caso necessario aver acquisito **180** CFU, negli ambiti e nei settori scientifico-disciplinari previsti dal regolamento didattico di Ateneo.

5. Le scelte relative al piano di studio ordinamentale dovranno essere effettuate dagli studenti in Segreteria entro il 31 ottobre di ogni anno.

Art. 10 - Piani di studio individuali.

1. Il piano di studio individuale, che prevede l'inserimento di attività diverse dagli insegnamenti indicati nel Piano di Studio ordinamentale di cui all'articolo precedente, deve essere presentato in Segreteria entro il 31 ottobre di ogni anno e approvato dal CCS.

Art. 11.- Attività didattica opzionale (ADO)

1. L'Ordinamento Didattico (allegato 1) prevede che lo studente acquisisca 12 CFU frequentando attività formative autonomamente scelte (attività didattiche opzionali, ADO) tra tutti gli insegnamenti attivati nell'ateneo, consentendo così anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti, purché coerenti con il progetto formativo definito dal piano di studi.

2. La coerenza e il peso in CFU devono essere valutati dal CCS con riferimento all'adeguatezza delle motivazioni eventualmente fornite dallo studente.

Art. 12.- Altre attività formative

1. L'Ordinamento Didattico (allegato 1) prevede l'acquisizione, da parte dello studente di 1 CFU denominati come "altre attività formative: ulteriori conoscenze linguistiche". Tali attività saranno

svolte dallo studente nell'ambito della prova finale, acquisendo la capacità di confrontarsi con la letteratura scientifica internazionale in lingua originale.

2. L'Ordinamento Didattico (allegato 1) prevede altresì l'acquisizione, da parte dello studente, di 3 CFU riservati alla verifica della conoscenza della lingua inglese a livello A2.

Art. 13 - Semestri

1. Il calendario degli insegnamenti impartiti nel Corso è articolato in semestri.

2. Le date di inizio e fine dei semestri sono fissate annualmente dal Consiglio di Facoltà.

3. Nell'organizzazione dell'attività didattica, il piano di studi deve prevedere una ripartizione bilanciata degli insegnamenti e dei corrispondenti CFU tra il primo e il secondo semestre.

Art. 14 – Propedeuticità (se previste)

Le propedeuticità tra gli insegnamenti sono indicate nell'**allegato 3**, che forma parte integrante del presente Regolamento.

Art. 15 - Verifica dell'apprendimento e acquisizione dei CFU

Nell'**allegato 2** del presente regolamento (piano di studi) sono indicati i corsi per i quali è previsto un accertamento finale che darà luogo a votazione (esami di profitto) o a un semplice giudizio idoneativo. Nel piano di studi sono indicati i corsi integrati che prevedono prove di esame per più insegnamenti o moduli coordinati. In questi casi i docenti titolari dei moduli coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli moduli.

Il calendario degli esami di profitto, nel rispetto del Calendario Didattico annuale, è emanato dal Preside, in conformità a quanto disposto dal Regolamento didattico di Facoltà ed è reso pubblico all'inizio dell'anno accademico e, comunque, non oltre il 30 ottobre di ogni anno.

Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata, la quale deve essere pubblicata almeno trenta giorni prima dell'inizio della sessione. Eventuali spostamenti, per comprovati motivi, dovranno essere autorizzati dal Preside, il quale provvede a darne tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data di inizio di un esame può essere anticipata.

Le date degli appelli d'esame relativi a corsi appartenenti allo stesso semestre e allo stesso anno di corso non possono assolutamente sovrapporsi.

Per ogni anno accademico, per ciascun insegnamento, deve essere previsto un numero minimo di 7 appelli e un ulteriore appello straordinario per gli studenti fuori corso. Là dove gli insegnamenti prevedano prove di esonero parziale, oltre a queste, per quel medesimo insegnamento, deve essere previsto un numero minimo di 6 appelli d'esame e un ulteriore appello straordinario per i fuori corso.

I docenti, anche mediante il sito internet, forniscono agli studenti tutte le informazioni relative al proprio insegnamento (programma, prova d'esame, materiale didattico, esercitazioni o attività assistite equivalenti ed eventuali prove d'esonero, ecc.).

Gli appelli d'esame, nell'ambito di una sessione, devono essere opportunamente intervallati.

Lo studente in regola con la posizione amministrativa potrà sostenere, senza alcuna limitazione, le prove di esonero e gli esami in tutti gli appelli previsti, nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza previste dall'ordinamento degli studi.

Con il superamento dell'accertamento finale lo studente consegue i CFU attribuiti alla specifica attività formativa.

Non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto.

L'esame può essere orale, scritto, scritto e orale, informatizzato. L'esame orale è pubblico. Sono consentite modalità differenziate di valutazione, anche consistenti in fasi successive del medesimo esame. Le altre forme di verifica del profitto possono svolgersi individualmente o per gruppi, facendo salva in questo caso la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale, ed avere come obiettivo la realizzazione di specifici progetti, determinati ed assegnati dal docente responsabile dell'attività, o la partecipazione ad esperienze di ricerca e sperimentazione, miranti in ogni caso all'acquisizione delle conoscenze e abilità che caratterizzano l'attività facente parte del curriculum. Lo studente ha diritto di conoscere, fermo restando il giudizio della commissione, i criteri di valutazione che hanno portato all'esito della prova d'esame, nonché a prendere visione della propria prova, qualora scritta, e di apprendere le modalità di correzione.

Gli esami comportano una valutazione che deve essere espressa in trentesimi, riportata su apposito verbale. L'esame è superato se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di votazione massima (30/30) la commissione può concedere la lode. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.

Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente per tutta la durata delle stesse di ritirarsi. Nel caso di prove orali, è consentito allo studente di ritirarsi, secondo le modalità definite dal Regolamento di Facoltà, e comunque almeno fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.

Non è consentita la ripetizione di un esame già superato.

Lo studente in regola con la posizione amministrativa potrà sostenere, senza alcuna limitazione, le prove di esonero e gli esami in tutti gli appelli previsti, nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza previste dall'ordinamento degli studi.

Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Preside, secondo quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento Didattico di Facoltà.

Il verbale d'esame, debitamente compilato e firmato dai membri della Commissione giudicatrice, deve essere trasmesso dal Presidente della Commissione alla Segreteria Studenti competente entro tre giorni dalla data di espletamento dell'esame o altra verifica del profitto.

Art. 16 - Obbligo di frequenza

- Lo studente ha l'obbligo della frequenza a tutte le forme di attività didattiche previste nel piano di studi.

Art. 17 - Prova finale e conseguimento del titolo di studio

1. Per sostenere la prova finale lo studente dovrà aver conseguito tutti gli altri crediti formativi universitari previsti nel piano degli studi.
2. Alla prova finale sono attribuiti n. 5 CFU.
3. La prova finale della laurea costituisce un'importante occasione formativa individuale a completamento del percorso. La prova finale consiste nella preparazione e discussione di una breve relazione scritta, redatta in italiano o in inglese, su un argomento classico, proposto da un docente del settore scientifico disciplinare prescelto dallo studente. La prova finale si svolge in seduta pubblica davanti a una Commissione d'esame costituita da docenti, nominata dal Preside della Facoltà e composta da almeno sette componenti.
4. Le modalità di organizzazione delle prove finali sono disciplinate dal Regolamento Didattico di Facoltà che definisce anche i criteri di valutazione della prova finale anche in rapporto all'incidenza da attribuire al curriculum degli studi seguiti.
5. La valutazione della prova finale e della carriera dello studente, in ogni caso, non deve essere vincolata ai tempi di completamento effettivo del percorso di studi.

6. Ai fini del superamento della prova finale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione.
7. Lo svolgimento della prova finale, se orale, è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

Art. 18 - Valutazione dell'attività didattica

1. Le strutture didattiche rilevano periodicamente, mediante appositi questionari distribuiti agli studenti, i dati concernenti la valutazione, da parte degli studenti stessi, dell'attività didattica svolta dai docenti.
2. Il Consiglio di Facoltà predispone una relazione annuale sull'attività e sui servizi didattici, utilizzando le valutazioni effettuate dal CCS. La relazione annuale è redatta tenendo conto della soddisfazione degli studenti sull'attività dei docenti e sui diversi aspetti della didattica e dell'organizzazione, e del regolare svolgimento delle carriere degli studenti, della dotazione di strutture e laboratori, della qualità dei servizi e dell'occupazione dei Laureati. La relazione, approvata dal Consiglio di Facoltà, viene presentata al Nucleo di Valutazione di Ateneo che formula proprie proposte ed osservazioni e successivamente le invia al Senato Accademico.
3. Il Consiglio di Facoltà valuta annualmente i risultati della attività didattica dei docenti tenendo conto dei dati sulle carriere degli studenti e delle relazioni sulla didattica offerta per attuare interventi tesi al miglioramento della qualità del percorso formativo.

Art. 19 - Riconoscimento dei crediti, mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero

1. Il CCS può riconoscere come crediti le attività formative maturate in percorsi formativi universitari progressivi, anche non completati.
2. I crediti acquisiti in Corsi di Master Universitari possono essere riconosciuti solo previa verifica della corrispondenza dei SSD e dei relativi contenuti.
3. Il CCS disciplina le modalità di passaggio di uno studente da un curriculum ad un altro tenendo conto della carriera svolta e degli anni di iscrizione. *(solo se sono previsti curricula diversi)*
4. Relativamente al trasferimento degli studenti da altro corso di studio, dell'Università dell'Aquila o di altra università, è assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità stabiliti dal CCS, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
5. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato da un Corso di Studio appartenente alla medesima classe, il numero di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all'articolo 2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
6. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai pre-vigenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e vengono riconosciuti per il conseguimento della Laurea. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite presso le Università, qualunque ne sia la durata.

7. Il CCS può riconoscere come crediti formativi universitari le conoscenze e abilità professionali, nonché quelle informatiche e linguistiche, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Il numero massimo di crediti riconoscibili per conoscenze e attività professionali pregresse è, comunque, limitato a 60 CFU.
8. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, ai sensi dei precedenti commi, il CCS può abbreviare la durata del corso di studio con la convalida di esami sostenuti e dei crediti acquisiti, e indica l'anno di Corso al quale lo studente viene iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere.
9. La delibera di convalida di frequenze, esami e periodi di tirocinio svolti all'estero deve esplicitamente indicare, ove possibile, le corrispondenze con le attività formative previste nel piano ufficiale degli studi o nel piano individuale dello studente.
10. Il CCS attribuisce agli esami convalidati la votazione in trentesimi sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate.
11. Ove il riconoscimento di crediti sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato un sistema di trasferimento dei crediti (ECTS), il riconoscimento stesso tiene conto anche dei crediti attribuiti ai Corsi seguiti all'estero.
12. Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, della frequenza richiesta, del superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste e del conseguimento dei relativi crediti formativi universitari da parte di studenti del Corso di Laurea/Laurea Magistrale è disciplinato da apposito Regolamento.
13. Il riconoscimento dell'idoneità di titoli di studio conseguiti all'estero ai fini dell'ammissione al Corso, compresi i Corsi di Dottorato di Ricerca, è approvato, previo parere del CCS, dal Senato Accademico, sentito il parere della Commissione Didattica di Ateneo.

Art. 20 - Orientamento e tutorato

1. Sono previste le seguenti attività di orientamento e tutorato svolte dai Docenti:
 - a) attività didattiche e formative propedeutiche, intensive, di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi;
 - b) attività di orientamento rivolte sia agli studenti di Scuola superiore per guidarli nella scelta degli studi, sia agli studenti universitari per informarli sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti, sia infine a coloro che hanno già conseguito titoli di studio universitari per avviarli verso l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;
 - c) attività di tutorato finalizzate all'accertamento e al miglioramento della preparazione dello studente, mediante un approfondimento personalizzato della didattica finalizzato al superamento di specifiche difficoltà di apprendimento;

Art. 21 - Studenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi

1. Sono definiti due tipi di curriculum corrispondenti a differenti durate del corso: a) curriculum con durata normale per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari; b) curriculum con durata superiore alla normale ma comunque pari a non oltre il doppio di quella normale, per studenti che si autoqualificano "non impegnati a tempo pieno negli studi universitari". Per questi ultimi le disposizioni sono riportate nell'apposito regolamento.
2. Salvo diversa opzione all'atto dell'immatricolazione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno.

Art. 22 - Consiglio di Corsi di Studio

- 1) Il Corso è retto dal Consiglio dei Corsi di Studio (CCS), costituito da tutti i docenti dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale in Matematica, conformemente a quanto stabilito nel Regolamento Didattico di Facoltà.
- 2) Il CCS è presieduto da un Presidente, eletto tra i docenti di ruolo che ne fanno parte, secondo quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Facoltà. Il Presidente ha la responsabilità del funzionamento del CCS, ne convoca le riunioni ordinarie e straordinarie e riferisce alla Facoltà sulle attività didattiche e tutoriali svolte all'interno del Corso.
- 3) Il Presidente del CCS indice almeno una riunione l'anno, con tutti gli afferenti, per la programmazione didattica.
- 4) Il CCS, nell'ambito della programmazione didattica, propone i docenti universitari per la titolarità degli insegnamenti del Corso di Studio sulla base dell'appartenenza ad un determinato settore scientifico-disciplinare o settore affine.
- 5) Il CCS individua gli insegnamenti vacanti ai fini della pubblicazione dei bandi per la loro copertura da parte di personale esterno, in regime di convenzione o attraverso l'attivazione di contratti.
- 6) Il CCS svolge inoltre i seguenti compiti:
 - a) verifica e sovrintende all'attività didattica programmata segnalando al Preside eventuali inadempienze da parte del personale docente;
 - b) studia nelle forme adeguate, un'equilibrata gestione dell'offerta didattica, in particolare con un attento controllo della regolamentazione degli orari e della fruizione delle strutture per evitare sovrapposizioni delle lezioni e delle altre attività formative;
 - c) esamina ed approva i piani di studio individuali.

ALLEGATO 1 – ORDINAMENTO DIDATTICO (SCHEDA OFF.F) L-35 Scienze Matematiche

Attività formative di base

ambito disciplinare	settore	CFU
Formazione Matematica di base	MAT/02 Algebra <u>4</u> (cfu 6)	36 <i>min 30</i>
	MAT/03 Geometria <u>7</u> (cfu 15)	
	MAT/05 Analisi matematica <u>12</u> (cfu 15)	
Formazione Fisica	FIS/01 Fisica sperimentale <u>5</u> (cfu 9)	9 <i>min 9</i>
Formazione informatica	INF/01 Informatica <u>16</u> (cfu 6)	6 <i>min 6</i>
Totale crediti riservati alle attività di base (min 45)		51

Attività formative caratterizzanti

ambito disciplinare	settore	CFU
Formazione Teorica	MAT/02 Algebra <u>4</u> (cfu 6)	48 <i>min 10</i>
	MAT/03 Geometria <u>7</u> (cfu 18)	
	MAT/05 Analisi matematica <u>12</u> (cfu 24)	
Formazione Modellistico-Applicativa	MAT/06 Probabilità e statistica matematica <u>1</u> (cfu 9)	39 <i>min 10</i>
	MAT/07 Fisica matematica <u>6</u> (cfu 21)	
	MAT/08 Analisi numerica <u>1</u> (cfu 9)	
Totale crediti riservati alle attività caratterizzanti (min 30)		87

Attività affini ed integrative

ambito disciplinare	settore	CFU
Attività formative affini o integrative	CHIM/03 Chimica generale e inorganica <u>2</u> (cfu 6 opzionale)	21
	FIS/01 Fisica sperimentale <u>5</u> (cfu 9)	
	ING-IND/24 Principi di ingegneria chimica (cfu 6 opzionale)	
	ING-INF/02 Campi elettromagnetici (cfu 6 opzionale)	
	MAT/02 Algebra <u>4</u> (cfu 6 opzionale)	
	MAT/03 Geometria <u>7</u> (cfu 6 opzionale)	
	MAT/05 Analisi matematica <u>12</u> (cfu 6 opzionale)	
	MAT/06 Probabilità e statistica matematica <u>1</u> (cfu 6 opzionale)	
MAT/07 Fisica matematica <u>6</u> (cfu 6 opzionale)		
Totale crediti riservati alle attività affini ed integrative (min 18)		21

Altre attività formative (D.M. 270 art.10 §5)

ambito disciplinare	CFU
A scelta dello studente	12
Per la prova finale	5
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera	3
Ulteriori conoscenze linguistiche	1
Abilità informatiche e telematiche	
Tirocini formativi e di orientamento	
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro	

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali	
Totale crediti altre attività	21
CFU totali per il conseguimento del titolo	180

ALLEGATO 2 – PIANO DI STUDIO ORDINAMENTALE

PIANO DIDATTICO PRIMO ANNO

CODICE	DENOMINAZIONE INSEGNAMENTI	S.S.D.	C.F.U.	TIPOLOGIA				SEM.
				A	B	C	ALTRE	
	GEOMETRIA I	MAT/03	9	X				1
	ANALISI MATEMATICA I	MAT/05	9	X				1
	INFORMATICA	INF/01	6	X				1
	GEOMETRIA II	MAT/03	6	X				2
	ANALISI MATEMATICA II	MAT/05	6	X				2
	FISICA I	FIS/01	9	X				2
	ALGEBRA I	MAT/02	6	X				2
TOTALE			51					

SECONDO ANNO

CODICE	DENOMINAZIONE INSEGNAMENTI	S.S.D.	C.F.U.	TIPOLOGIA				SEM.
				A	B	C	ALTRE	
	ANALISI MATEMATICA III	MAT/05	12		X			1
	GEOMETRIA III	MAT/03	9		X			1
	ANALISI NUMERICA	MAT/08	9		X			1
	FISICA II	FIS/01	9			X		2
	MECCANICA RAZIONALE	MAT/07	12		X			2
	ALGEBRA II	MAT/02	6		X			2
TOTALE			57					

TERZO ANNO

CODICE	DENOMINAZIONE INSEGNAMENTI	S.S.D.	C.F.U.	TIPOLOGIA				SEM.
				A	B	C	ALTRE	
	ISTITUZIONI DI ANALISI SUPERIORE (ANALISI MATEMATICA IV)	MAT/05	12		X			1
	PROBABILITA'	MAT/06	9		X			1
	EQUAZIONI DELLA FISICA MATEMATICA	MAT/07	9		X			1
	ISTITUZIONI DI GEOMETRIA SUPERIORE (GEOMETRIA IV)	MAT/03	9		X			2
	CORSO INTEGRATO		12			X		
	A SCELTA DELLO STUDENTE (ADO)		12				X	
TOTALE			63					

	LINGUA INGLESE		3				X	
	ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE		1				X	
	PROVA FINALE		5				X	

TOTALE GENERALE	C.F.U.	TIPOLOGIA			
		A	B	C	ALTRE
		51	87	21	21

Il corso integrato si articola in due moduli da 6 crediti in tipologia C (Affini e integrativi) con esame unico, da scegliere dal seguente elenco:

- 1) Analisi V, Mat/05
- 2) Geometria V, Mat/03

- 3) Algebra III, Mat/02
- 4) Modelli Matematici dei Sistemi Macroscopici, Mat/07
- 5) Modelli Matematici dei Mercati Finanziari, Mat/06
- 6) Statistica Matematica e Serie Storiche Mat/06
- 7) Fisica Moderna, Fis/01.

Scelte ordinamentali di corsi integrati: 1+4; 1+5; 1+6; 2+3; 5+6; ; 7+4.

In alternativa, lo studente potrà effettuare le scelte possibili in modo da seguire un percorso formativo che gli permetta l'iscrizione senza debiti alla Laurea Specialistica in Ingegneria Matematica presso la Facoltà di Ingegneria. Tale percorso è articolato nel modo seguente: lo studente anticiperà al secondo anno 6 CFU ADO con la scelta del modulo di Chimica (CHIM/03), mutuato dal CdL in Fisica. Seguirà poi, al secondo semestre del terzo anno, i corsi di Campi Elettromagnetici (ING-INF/02) (9 CFU di cui 6 per scelta ordinamentale in tipologia AI e 3 ADO) e di Principi di ingegneria Chimica Ambientale (ING-IND/24) (9 CFU di cui 6 in tipologia AI per scelta ordinamentale e 3 ADO).

L'esame a scelta libera (ADO) potrà anche essere articolato in in due moduli da 6 crediti con esami separati o congiunti per i quali verrà proposto, nella Guida dello Studente, un elenco di corsi, ferma restando la facoltà dello studente di scegliere, nell'ambito di adeguate motivazioni culturali, qualsiasi corso offerto nell'ateneo per un totale di 12 crediti e/o di presentare un piano di studio individuale.

ALLEGATO 3 – PROPEDEUTICITA'

Per ciascun corso con un dato nome e numero d'ordine sono propedeutici tutti i corsi con numero d'ordine inferiore. I corsi di Analisi 1 e 2 sono propedeutici a Meccanica Razionale ed Analisi Numerica. I corsi di Analisi 1, 2, 3 sono propedeutici a Equazioni della Fisica Matematica e Probabilità.